XXVI.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 1921

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

INDICE.

Pag.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

Art. 2 *bis*.

RICCIO, *presidente della Commissione*. . . . 1139

Art. 3.

BUONOCORE 1141

BONOMI, *presidente del Consiglio*. . . . 1141-42-1151-52-53-54-55

CASALINI. 1142

CALÒ 1143-49

RICCIO, *presidente della Commissione*. 1143-50-54

CARAPELLE 1144-51

CELESIA 1145-03

TONELLO. 1145

OLIVETTI 1146

BALDESI. 1147

BOVIO. 1147

MAJOLO 1148

LISSIA. 1149

BERARDELLI 1153

TURATI 1153

DE GASPERI 1155-56

MONICI 1155

CONTI 1155

DONATI 1155

TUNTAR 1155

D'ALESSIO 1156

È approvato.

Votazione nominale sull'emendamento aggiuntivo Berardelli, Monici e Conti: « Riammissione degli impiegati dichiarati dimissionari di ufficio nell'anno 1921.

È respinto.

La seduta comincia alle 10.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la riforma delle amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.

I primi due articoli sono stati già approvati. Vi è ora un articolo aggiuntivo dell'onorevole Ciappi, sottoscritto anche dall'onorevole Furgiuele, così concepito:

« Al personale del ruolo aggiunto è esteso il trattamento di riposo, già concesso al personale aggiunto sulle ferrovie dello Stato di cui al decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206 ».

Non essendo presente l'onorevole Ciappi, s'intende che lo abbia ritirato.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *presidente della Commissione*. A proposito di questo articolo aggiuntivo dell'onorevole Ciappi, vorrei rilevare come con esso si chieda che il Governo consideri la condizione di molti impiegati di ruoli aggiunti che non hanno pensione.

Evidentemente la questione è estranea alla discussione di questo disegno di legge, e, certo, Governo e Commissione avrebbe risposto così all'articolo proposto dall'onorevole Ciappi, se questo fosse stato presente e lo avesse svolto. Ma io vorrei, come raccomandazione, pregare il Governo, che, nella revisione dei nostri ordinamenti, tenga conto del fatto che vi sono impiegati di ruoli aggiunti, i quali mancano assolutamente di pensione. Si tratta di una disuguaglianza cui si potrebbe e dovrebbe rimediare.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo 3, del quale do lettura:

« Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e,

sentito il Consiglio dei ministri, disporrà l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

« Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

« Si applica di diritto l'esonero dal servizio agli impiegati ed agenti, puniti negli ultimi cinque anni con la sospensione dal grado e dallo stipendio non inferiore ai tre mesi, ed a coloro che, essendo sottoposti a procedimento disciplinare per mancanze, che possono importare l'applicazione di tale pena, ne facciano domanda prima della pronunzia del Consiglio di disciplina ».

Su questo articolo è stato presentato dall'onorevole Carapelle, insieme con gli onorevoli Cingolani e Tupini, un articolo sostitutivo, il quale è anche sostitutivo degli articoli 4, 5 e 7. Esso è così concepito:

« *Agli articoli 3, 4, 5 e 7 sostituire:*

« Alla riduzione del personale in rapporto alle nuove tabelle organiche che saranno stabilite per ciascun Ministero si provvederà occorrendo nell'ordine e con le norme seguenti:

1°) Saranno collocati a riposo:

a) coloro che ne facciano domanda:

b) coloro che abbiano 40 anni di servizio e 65 anni di età; ovvero 70 anni di età.

« Questa ultima parte della disposizione si applica anche al personale della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, ed a qualunque altro per il quale siano vigenti norme diverse.

2°) Saranno esonerati coloro che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro non siano riconosciuti abili al servizio.

« Il motivo pel quale si vuol procedere all'esonero deve essere notificato all'interessato.

« Sono applicabili gli articoli 56 e 57 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, numere 1971.

« I motivi di salute devono risultare da apposito verbale di collegio medico, da costituirsi in ciascun capoluogo di provincia.

« L'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Il collegio deve pronunciare se l'impiegato sia o no permanentemente inabile al servizio, o se si prevede che lo sia per lo meno per un periodo superiore al termine ancora utile per l'aspettativa.

« I motivi di incapacità e di scarso rendimento di lavoro devono risultare dalle note informative personali e di carriera dell'ultimo decennio, che devono essere esibite in originale al comitato, dai rapporti pervenuti all'Amministrazione centrale durante il detto periodo e da una relazione scritta del superiore immediato. Sulla relazione esprimerà il suo avviso scritto il direttore generale da cui dipende l'impiegato.

« Quando in un grado, nonostante l'applicazione delle norme di cui i nn. 1 e 2 vi sia ancora eccedenza di personale, i meno anziani nel grado stesso passano nel grado inferiore conservando la eventuale differenza di stipendio come assegno personale, salvo che non chiedano il collocamento in disponibilità.

« Nell'ultimo grado il personale in eccedenza sarà messo in disponibilità nel seguente ordine:

a) gli impiegati che ne facciano domanda;

b) coloro che, pure avendo famiglia a carico, godono un reddito netto patrimoniale per qualsiasi titolo, superiore od eguale al quarto dello stipendio lordo di cui sono provvisti, e in ogni caso non inferiore a lire 3,000 annue.

c) i celibi o i vedovi senza figli, non aventi genitori o fratelli minorenni a carico;

d) gli ammogliati senza figli, che non abbiano genitori o fratelli a carico;

e) infine i meno anziani. L'anzianità è determinata dal posto di ruolo che ciascun impiegato occupa alla data della presente legge ».

Vi è poi il seguente emendamento sostitutivo dell'onorevole Lissia a questo articolo ed all'articolo 4:

« Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro, sentito il Consiglio dei ministri, procederà:

a) al collocamento a riposo dei funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età;

b) all'esonero degli impiegati ed agenti, che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro non siano riconosciuti idonei al servizio. L'esonero deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti agli interessati ».

Non essendo presente l'onorevole Lissia, s'intende che lo abbia ritirato.

Segue un emendamento sostitutivo dell'onorevole Buonocore, così concepito:

« Pubblicate le nuove tabelle organiche, di cui al penultimo comma dell'articolo 1, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale col collocare a riposo i funzionari ed agenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio o 65 anni di età.

« Se, attuati i collocamenti a riposo, il personale risultasse in eccedenza al numero fissato, ciascun ministro procederà al collocamento a riposo dei funzionari che abbiano compiuto 35 anni di servizio o 60 anni di età, a cominciare da quelli più anziani di età o di servizio.

« Ai predetti funzionari sarà liquidato il massimo della pensione, come se avessero compiuto 40 anni di servizio o 65 anni di età, in base ai due comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 1970, del 23 ottobre 1919 ».

Segue un emendamento dell'onorevole De Vito, il quale propone che dopo il primo comma si aggiunga:

« Potranno essere egualmente messi a disposizione i funzionari che, essendosi dimessi, ottengono di rientrare in servizio ».

Non essendo presente l'onorevole De Vito, s'intende che lo abbia ritirato.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Vorrei, prima che svolgesse il suo emendamento l'onorevole Carapelle, pregare che si volessero discutere gli emendamenti che si son presentati mano a mano che si svolgeranno gli articoli 3, 4, 5 e 7.

In sostanza il sistema è questo: nell'articolo 3 si parla degli esoneri, nel 4, del collocamento a riposo, nel 7 si disciplina la disponibilità.

Invece l'onorevole Carapelle vuole prima il collocamento a riposo, poi l'esonero, poi la disponibilità: quindi non si tratta che di una questione di ordine.

Ma queste varie questioni saranno poi discusse articolo per articolo.

Quindi l'onorevole Carapelle, quando discuteremo all'articolo 3 degli esoneri allora farà le osservazioni proposte col numero 2 del suo emendamento, quando discuteremo dell'articolo 4 farà le sue osservazioni proposte col numero 1º del suo emendamento e quando parleremo della disponibilità all'articolo 7 farà le proposte contenute nell'ultimo comma del suo articolo aggiuntivo.

CARAPELLE. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Sta bene. Le darò allora facoltà di svolgere le varie parti del suo emendamento quando verranno in discussione i vari articoli cui si riferisce.

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento l'onorevole Buonocore. Ne ho già dato lettura.

BUONOCORE. Ho presentato un nuovo testo all'articolo 3, intendendo che sia sostituito a quello del testo concordato, del quale implicitamente propongo la soppressione. In sostanza ritengo che per l'esonero dei funzionari basti la legge comune, con le dovute garenzie e che non occorrano provvedimenti eccezionali come quello in discussione.

Ciò premesso, posto che si debba procedere alla riduzione dei funzionari per effetto della revisione delle tabelle, la quale, a parer mio, dovrebbe seguire la riforma dei servizi, io propongo che la riduzione avvenga per effetto di collocamenti a riposo, con tutti i vantaggi possibili, dei funzionari anziani.

Non si dovrà così ricorrere a provvedimenti come quelli proposti e cioè la disponibilità e la disposizione, che sono due forme non vantaggiose ed inique di riduzione di personale.

Rimane, ripeto, sempre integra la facoltà in ogni ministro di applicare la legge comune per i funzionari che non siano più utili all'Amministrazione. Accordandosi ai funzionari che abbiano 35 anni di servizio o 60 di età il massimo della pensione, si evita di applicare le norme dell'articolo 7, che prevede la disposizione o la disponibilità, si sarà giovato e non nociuto alla pubblica Am-Amministrazione e si saranno eliminate tutte le cause di malcontento che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 7 ed alle quali accennai nella discussione generale.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Io sono convinto che è esagerato parlare di pletora di personale, come pare sia nella convinzione del grosso pubblico. E ritengo, pertanto, che basti la disposizione dell'articolo 3 per

dare al Governo la facoltà di ridurre, se sarà il caso, dopo che saranno avvenute le semplificazioni ed il riordinamento di cui all'articolo 1, approvato ieri dalla Camera, il personale che risultasse in eccedenza.

Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Buonocore per ragioni molto evidenti.

Il sistema della legge proposta alla Camera è questo: prima si fa l'esonero degli impiegati che per motivi di salute, per incapacità, per scarso rendimento devono essere eliminati, poi si fanno i collocamenti a riposo, poi le disponibilità.

L'onorevole Buonocore toglie la prima parte dell'articolo perchè non vuole si faccia questa selezione per l'esonero di coloro che dànno scarso rendimento. Egli vuole semplicemente adottare il criterio del collocamento a riposo.

Ma è utile per l'Amministrazione il potere eliminare gli elementi scadenti, che non affidano. Credo che questa osservazione sia di così capitale importanza da persuadere l'onorevole Buonocore a ritirare il suo emendamento. Nel caso potremmo discuterne all'articolo 4, e dirò allora le ragioni per le quali anche il limite di età che l'onorevole Bonocore propone non è accettabile.

PRESIDENTE. Onorevole Buonocore, può riservarsi di presentare un emendamento al 2° comma dell'articolo 3, invece di insistere nel suo emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

BUONOCORE. Ritiro il mio emdnamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Casalini. Ne ha facoltà.

CASALINI. Il primo comma dell'articolo 3, dato il modo secondo cui è formulato l'articolo 1, che abbiamo già approvato, del presente disegno di legge, dovrebbe essere modificato.

L'articolo 1° dispone che, anzi tutto, si faccia una revisione degli ordinamenti amministrativi dello Stato e che in seguito, si adotti il numero dei funzionari per il nuovo ordinamento stabilito. Invece nel primo comma dell'articolo 3 si stabilisce che i ministri facciano la revisione del personale, senza aver fatto prima la revisione dell'ordinamento; di modo che può per avventura avvenire che si sia o troppo larghi o troppo stretti per quanto riguarda il numero del personale.

Bisognerebbe, quindi, che il primo comma dell'articolo 3 fosse così formulato: « ciascun ministro proporrà le riforme che reputerà necessarie nel suo Dicastero ed in conseguenza rivedrà i ruoli del personale dipendente » Il che rappresenta l'esatta riproduzione dell'articolo 1°, mentre, adottando la formula proposta, introdurremmo nella legge due disposizioni contradditorie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* L'onorevole Casalini, se ho bene inteso, propone un emendamento simile a quello dell'onorevole Calò. Presso a poco si tratta di questo: che non si dovrebbe entro quattro mesi provvedere all'esonero dei funzionari da esonerare e al collocamento a riposo dei funzionari da collocare a riposo; ma si dovrebbe prima effettuare la riforma dell'Amministrazione.

Ora io osservo all'onorevole Casalini che quattro mesi per effettuare tutta la riforma dell'Amministrazione, non mi paiono sufficienti; e ciò è tanto vero che la Commissione ha accordato, non più i sei mesi di prima ma un anno. D'altra parte nel sistema stesso della legge è preveduta l'osservazione dell'onorevole Casalini, perchè nell'articolo 3 si dice che entro quattro mesi si provvede all'esonero degli incapaci, pure entro quattro mesi si provvede ad eliminare i troppo anziani e dopo, nell'articolo 7 si stabilisce che, attuati gli esoneri e i collocamenti a riposo, si collocano in disponibilità gli eventuali eccedenti. Siccome noi sappiamo che un certo numero di impiegati deve comunque essere eliminato, facciamo prima l'esonero degli insufficienti, di coloro che danno troppo scarso rendimento; provvediamo a mandare a riposo coloro che sono troppo vecchi; intanto si prepara il nuovo ordinamento e, quando sarà preparato, si mettono in disponibilità coloro che eventualmente fossero ancora in esuberanza.

PRESIDENTE. Con ciò l'onorevole Presidente del Consiglio ha risposto anche all'onorevole Calò.

Ma l'onorevole Calò ha diritto di svolgere il suo emendamento sostitutivo al primo comma, che è così concepito:

« *Sostituire al primo comma:*

« Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro determinerà, sentito il Consiglio dei ministri, le soppressioni di uffici o le semplificazioni di servizi che dovranno attuarsi nell'amministrazione da lui dipendente, rivedrà i ruoli del personale dipendente e disporrà di conseguenza l' esonero degli impiegati od

agente, ecc. (*il rimanente come nell'articolo 3 del testo del disegno di legge della Commissione*)».

L'onorevole Calò ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

CALÒ. Comprendo perfettamente le ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio, ma ho qualche dubbio e desidero qualche chiarimento.

Il criterio della insufficienza, della non idoneità, dello scarso rendimento è un criterio abbastanza elastico. È difficile determinare quali e quanti siano gli impiegati che debbono essere licenziati in base a questo criterio, se prima non sappiamo quale sia il fabbisogno, in base al numero maggiore o minore di uffici, che nelle singole amministrazioni debbono essere conservati. Se noi sapessimo prima quale è il fabbisogno e quale il numero di licenziamenti che occorrerà fare, il criterio dello scarso rendimento potrebbe essere meglio applicato, potrebbe essere applicato, starei per dire, a ragion veduta.

Del resto, ripeto, comprendo le difficoltà di procedura addotte dall'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Ma insiste nel suo emendamento?

CALÒ. Desidererei qualche chiarimento, se possibile, prima di rispondere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Vorrei dire agli onorevoli Calò e Casalini le ragioni per cui la Commissione ha seguìto questo metodo.

Cominciamo dal collocamento a riposo. Siccome coloro che hanno 65 anni di età e 40 di servizio debbono secondo questo disegno di legge esser collocati a riposo, quale che sia il loro numero, non si può subordinare il collocamento a riposo al numero maggiore o minore di funzionari che risulterà dalla semplificazione. Quanti che siano, ripeto, coloro che hanno 65 anni di età e 40 anni di servizio, tutti debbono andare a riposo senz'altro, e quindi è indifferente, per questo, il sapere il numero degli impiegati che si tratta di ridurre.

Resta la questione degli esoneri e resta il dubbio dell'onorevole Calò a questo proposito. Vi sono impiegati che, o per lo scarso rendimento o per le condizioni fisiche e intellettuali nelle quali sono, non possono più rimanere nell'amministrazione. Sia maggiore o minore il numero degli impiegati che in fondo si deciderà di dover allontanare, tutti coloro che sono o ammalati o diventati incapaci debbono andar via. Non si può perciò subordinare il numero degli esoneri al numero maggiore o minore degli impiegati che resteranno dopo il lavoro di semplificazione. Gli esoneri devono essere regolati secondo le qualità degli impiegati, il loro rendimento, le loro condizioni fisiche.

Invece il numero maggiore o minore degli impiegati, che potremo mettere in disponibilità, dipenderà dal maggiore o minor bisogno di posti. Perciò la Commissione ha determinato che nei primi quattro mesi avvengano collocamenti a riposo ed esoneri perchè questi provvedimenti si prenderanno con criteri assoluti e non saranno subordinati alla riduzione delle tabelle. Invece le disponibilità dovranno seguire il lavoro di semplificazione.

Vi è inoltre una ragione finanziaria che consiglia il metodo seguìto dalla Commissione, ragione che io mi auguro persuaderà l'amico Calò. Gli assegni nuovi, secondo questo progetto, decorrono dal 1º marzo 1911, e invece se si subordinassero gli esoneri alle nuove tabelle ed a tutta l'opera di semplificazione, le economie correlative alle maggiori spese non comincerebbero se non di qui ad un anno e forse più. Donde la necessità di cominciare a far subito il lavoro di riduzione, con i collocamenti a riposo e gli esoneri, lavoro che è indispensabile per compensare almeno in parte la maggiore spesa, e che si può e si deve compiere indipendentemente dal numero maggiore o minore degli impiegati che sarà fissato dalle nuove tabelle.

Ecco la necessità di procedere subito ai collocamenti a riposo e agli esoneri, rinviando soltanto i collocamenti in disponibilità. Con questo sistema si rende meno grave l'onere del bilancio, in quanto che gli aumenti per gli impiegati cominceranno dal 1º marzo.

CALÒ. Veramente io parlo di ruoli e non di tabelle.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Tutto quello che è riforma non si può completare se non di qui ad un anno e quindi si capisce come nell'ultimo periodo si debba parlare di disponibilità, mentre i collocamenti a riposo potranno precedere e renderanno meno gravi i nuovi assegni, i quali, secondo il disegno di legge, cominceranno dal 1º marzo.

Perciò vorrei pregare l'onorevole Calò di non insistere sulla sua tesi e di accon-

sentire che incominci subito il lavoro degli esoneri e dei collocamenti a riposo, lasciando invece che si subordini il collocamento in disponibilità alle tabelle nuove e ai nuovi ruoli che si faranno nella nostra amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Calò, ella insiste nel suo emendamento?

CALÒ. Non insisto.

PRESIDENTE. Si riferisce a questo comma la parte segnata col numero 2 dell'emendamento dell'onorevole Carapelle di cui ho già dato lettura.

L'onorevole Carapelle ha facoltà di svolgere questa parte del suo emendamento.

CARAPELLE. Il testo della legge consente l'esonero del personale senza alcuna garanzia, perchè stabilisce che si può esonerare per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro. Non c'è nella legge che una sola garanzia, quella del ricorso di legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Naturalmente, questo ricorso, siccome non può riguardare il merito del provvedimento, finisce coll'essere una garanzia a metà per gli impiegati, garanzia soltanto per quanto riflette la forma del provvedimento, ma non per quanto riguarda la sostanza.

Ora noi desideriamo che gli impiegati, i quali devono essere esonerati, abbiano qualche garanzia, tanto più che una garanzia è stata già data nella precedente legge a quegli impiegati per cui si è provveduto all'esonero.

In sostanza, noi vorremmo che vi fosse almeno quel Comitato di cui parlano gli articoli 56 e 57 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, e che fossero bene specificati i motivi per cui si può esonerare e la procedura che si deve seguire. Quando si tratta di motivi di salute, essi dovrebbero risultare chiari dal giudizio di un collegio medico. I motivi di incapacità e di scarso rendimento di lavoro dovrebbero risultare dalle note informative personali e di carriera dell'ultimo decennio, da esibirsi in originale al Comitato, dai rapporti pervenuti all'Amministrazione centrale durante il detto periodo, e da una relazione scritta del superiore immediato, sulla quale dovrebbe esprimere il suo avviso scritto il direttore generale da cui dipende l'impiegato.

Quando noi avremo fissato questi motivi specifici dell'esonero, si darà modo anche al Consiglio di Stato di esaminare gli ventuali abusi, attraverso l'eccesso di potere, e quindi effettivamente il ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato assumerà un valore positivo e non già un valore formale, come è ora nella legge.

Sono stato presidente di uno di questi Comitati di epurazione, presso il Ministero delle poste e pei telegrafi, e ho dovuto constatare che la procedura era molto sommaria, mentre in questa maniera, fissando per ciascuna amministrazione uno stesso criterio, si avrebbe per tutti i rami dell'Amministrazione una uniformità di elementi in base ai quali giudicare l'impiegato, che avrebbe le maggiori garanzie. Quindi insisto perchè sia accolto questo emendamento.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Celesia, il quale propone che la prima parte sia così modificata:

« Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge ciascun ministro, in caso di eccedenze di personale, rivedrà i ruoli del personale dipendente e disporrà l'esonero degli impiegati ed agenti che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro non siano riconosciuti abili al servizio.

« I motivi di salute devono risultare da apposito verbale di collegio medico da costituirsi in ciascun capoluogo di provincia, sentito l'interessato che potrà farsi assistere da un medico di sua fiducia.

« I motivi di incapacità e di scarso rendimento di lavoro debbono risultare dalle note informative personali dell'impiegato o da rapporto scritto del capo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene.

« Il giudizio di inabilità al servizio sarà pronunciato da apposita Commissione istituita presso ogni Ministero composta di un consigliere di Stato presidente, del direttore generale da cui l'impiegato dipende e di altri tre impiegati superiori del Ministero nominati per decreto ministeriale.

« Il giudizio si svolgerà in contradditorio coll'interessato che potrà presentare giustificazioni e prove a suo discarico.

« Il motivo determinante l'esonero dovrà essere espresso nel relativo decreto.

« Contro il decreto di esonero è ammesso soltanto il ricorso di legittimità alla quarta sezione del Consiglio di Stato entro 30 giorni da quello in cui il provvedimento venne comunicato all'interessato.

« Il ricorso non ha effetto sospensivo ».

Mi permetto di farle rilevare che l'ultima parte di questo emendamento non ha

più ragion d'essere, perchè questo comma del primo testo governativo, è stato dalla Commissione soppresso a questo articolo e trasportato all'articolo 11.

L'onorevole Celesia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CELESIA. Ho presentato questo emendamento soprattutto per richiamare l'attenzione del Governo sopra la gravità dell'istituto dell'esonero, per cui non si danno le garanzie necessarie agli impiegati. Io non considero una garanzia il parere del Consiglio dei ministri, il quale non si può occupare di tante cose che sfuggono alla sua attenzione.

Inoltre in questa materia vi è un senso di colleganza per cui si considerano le pratiche di un ministro come se fossero di pertinenza del proprio Ministero e quindi non vi sarà mai un collega che vada ad immischiarsi nelle faccende di un altro collega. Per di più non è sufficiente il ricorso al Consiglio di Stato per illegittimità.

Consideri la Camera, se i mezzi che io ho proposto non sembrano sufficienti, se non si possa trovare qualche maggiore garanzia agli impiegati in un istituto di tanta importanza.

L'esperienza del passato e anche di un passato recente mi avverte come purtroppo in questi anni dolorosi difficili per noi, talvolta nelle amministrazioni sia, non dico andato perduto, ma diminuito quel senso di vigile giustizia che si aveva una volta nei riguardi del personale.

Raccomando quindi al presidente della Commissione, onorevole Riccio, e al relatore, che tanto profondamente hanno studiato la questione, di considerare se nella loro coscienza non sentano la necessità di dare a tutti i funzionari una maggior garanzia per questo istituto dell'esonero, che se riconosco possa essere utile, d'altra parte contiene dei pericoli di cui dobbiamo preoccuperci in tempo utile.

PRESIDENTE. Onorevole Celesia, mi pare che ella potrebbe associarsi all'emendamento dell'onorevole Carapelle.

CELESIA. Sì, ma faccio vive raccomandazioni perchè siano date maggiori garanzie agli impiegati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Comprendo le apprensioni degli onorevoli colleghi Carapelle e Celesia che sono giustissime, perchè realmente occorrono serie garanzie di tutela del diritto dei funzionari che vengono esonerati.

L'esonero non rappresenta per essi soltanto la privazione dello stipendio, ma anche la loro fine morale e l'attestato aperto, palese della loro incapacità, insufficienza intellettuale, colturale o morale. Quindi, ripeto, occorrono le massime garanzie.

Ho sentito accennare dall'onorevole Carapelle che il giudizio di inabilità dei funzionari dovrebbe dedursi anche dai rapporti dei superiori negli ultimi dieci anni.

Ebbi la disgrazia di vivere parecchio tempo nella burocrazia minervina, e so per pratica che cosa significhi il rapporto del provveditore sull'ispettore, dell'ispettore sul vice-ispettore, del vice-ispettore sul maestro. Si tratta di giudizi momentanei che non dànno un'idea complessiva del lavoro dei funzionari.

Domanderei che, invece di tener conto di questi rapporti, mandati molte volte affrettatamente, e molte volte fatti per avvalorare l'opera del superiore, che ha sempre l'interesse di far credere al Ministero che se tutto procede bene è per merito suo, io domanderei che prima che un funzionario venisse licenziato si facesse un giudizio motivato, definitivo di colui alle cui dipendenze il funzionario si trova. Anche in contradittorio. Un giudizio tale per cui un uomo, che è colpito, possa in qualche modo difendersi, esporre le proprie ragioni ed affacciare le proprie attenuanti, perchè in molti uffici si affidano ai funzionari mansioni che sono adatte al loro temperamento ed anche alle loro stesse funzioni.

Ad esempio, negli uffici scolastici furono adibiti, dopo l'infausta legge Daneo-Credaro, ispettori o vice-ispettori con funzioni non didattiche, ma puramente amministrative ed anche contabili.

Ora potete voi dire che un ispettore scolastico, un vice-ispettore, addetto ad un ufficio, per il fatto che sbaglia a fare un ordinativo, per il fatto che non sa conteggiare bene una liquidazione di pensione, non abbia le attitudini e la capacità per il suo ufficio?

Ma la capacità dell'ispettore si dimostra attraverso la cultura pedagogica, attraverso le sue attitudini didattiche, attraverso i giudizi che egli dà dell'opera dei maestri da lui dipendenti. Ed ecco invece che addossando sempre nuove funzioni che sconfinano da quelle specifiche del funzionario, si può portare a suo carico un giudizio ingiusto.

Quindi domando che non si tenga conto esclusivo delle note informative, special-

mente di quelle segrete, perchè, specialmente nel campo della pubblica istruzione, noi abbiamo avuto in Italia, negli ultimi decenni, alla Minerva, un vero e proprio servizio di pubblica sicurezza. Bastava il rapporto di un delegato di pubblica sicurezza, bastava la raccomandazione di un deputato forcaiuolo perchè un funzionario fosse colpito, oppure fosse traslocato, ed avesse delle note informative pessime: segrete, mai palesi.

Orbene, se voi vorrete licenziare dei funzionari in base alle note informative dei superiori, commetterete delle grandi ingiustizie, e le commetterete anche per quei funzionari che lascerete in carica, perchè molti hanno le note informative buone semplicemente perchè vanno d'accordo col superiore diretto, e non si curano di fare il lavoro, tanto è vero che per essere buoni funzionari, in certi uffici, basta andare d'accordo col capo d'ufficio. (*Commenti*).

Quindi, ripeto, il giudizio non deve essere desunto soltanto dalle note informative dell'ultimo decennio, ma ci deve essere una relazione del superiore diretto che ha alle sue dipendenze il funzionario, e il giudizio non solo dovrebbe essere discusso in contraddittorio, ma dovrebbe erser concesso anche un periodo di prova.

Solo con tali misure potrete fare dei licenziamenti con criteri di giustizia. Altrimenti con questa legge noi daremo agli uomini del Governo, e soprattutto ai pezzi grossi della burocrazia tali armi in mano che costituiranno un pericolo per la tranquillità e per la giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Olivetti.

OLIVETTI. A me pare che la discussione che si sta svolgendo, come le proposte di modificazioni della legge presentate da alcuni colleghi, vengano in sostanza ad intaccare profondamente il concetto di accordare al Governo, sotto la di rettiva e il controllo di una Commissione, i pieni poteri.

Ora, se la Camera effettivamente ha il desiderio e la volontà che la riforma della burocrazia sia compiuta in breve termine bisogna che lasci al Governo la possibilità di agire, e di agire rapidamente.

Pare a me strano che, proprio mentre si viene ad invocare di ristabilire il senso della responsabilità personale nella nostra amministrazione, la Camera, nell'intento di assicurare maggiormente la giustizia, venga a ricostituire nuovamente tutta quella serie di organi e di Commissioni per cui il senso della responsabilità personale si perde, per giungere alla irresponsabilità della Commissione anonima.

Mi sembra quindi che per questo lato non debbano e non possano essere accolti gli emendamenti presentati dai vari onorevoli colleghi.

Si dice: vi è però la possibilità da parte del Governo di commettere ingiustizie, e bisogna, quindi dare all'impiegato la garanzia di una difesa.

Questo concetto fondamentale è giusto, e può essere accolto; ma le proposte degli onorevoli colleghi, non sono l'attuazione di questo concetto, ma qualche cosa di più.

Quando, per esempio, l'onorevole Celesia, col suo emendamento chiede che il giudizio di inabilità al servizio venga pronunziato da apposita Commissione, viene in sostanza a togliere al Governo responsabile ogni possibilità di intervenire in tempo, dandogli una responsabilità che non ha, perchè chi emanerà il giudizio sarà la Commissione, cui si conferisce, così, un'importanza che non può avere poichè il giudizio spetta al potere esecutivo e non ad essa.

Credo che il sistema che si debba e si possa seguire, sia questo: che spetti al potere esecutivo, Ministero o Commissione, di prendere la deliberazione d'esonero, e che sia data la facoltà all'impiegato che si ritenga leso nei suoi diritti di ricorrere, senza rimettere il giudizio sull'esonero a questa Commissione.

Si trasporterà, così, la deliberazione di esonero dal Governo alla Commissione, istituendo un organo giurisdizionale al quale l'impiegato che si ritenga leso nei suoi diritti possa ricorrere.

Inoltre, in tema di esonero di impiegati, si tratta di indirizzo discretivo, poichè il superiore, secondo l'intenzione e il sistema della legge, dovrebbe giudicare dell'inabilità o dello scarso rendimento del suo inferiore.

Ora, tutte le Commissioni (se noi vogliamo veramente istituire pel futuro nella nostra amministrazione il senso della responsabilità) che saranno istituite per fiancheggiare l'opera governativa, creeranno nell'amministrazione questa condizione: che il superiore non avrà alle proprie dipendenze impiegati di sua fiducia, ma, secondo il sistema attuale, dovrà continuare a prendersi degli impiegati che le Commissioni gli dànno senza che si possa stabilire effettivamente alcuna responsabi-

lità a carico di coloro che sono a capo degli uffici dello Stato.

Per queste ragioni, quindi, pregherei la Camera di voler attentamente rivedere questa materia, per introdurre nella legge il mezzo migliore per provvedere.

Faccio infine osservare all'onorevole Carapelle che un certo Comitato di epurazione, il quale è stato costituito presso il Ministero delle poste e dei telegrafi e di cui egli ha qui richiamato il ricordo, ha dato risultati assai scarsi, e che i giudizi che quel Comitato ha espresso, dopo lunga e complicata procedura, attraverso le pressioni di raccomandazioni che gli venivano da tutte le parti, non sono stati certo tali da persuadere che il sistema venga adottato nella attuale riforma burocratica.

PRESIDENTE. Onorevole Baldesi, il suo emendamento al primo comma rappresenta quasi un emendamento a quello dell'onorevole Carapelle, almeno per una parte. Infatti l'onorevole Carapelle, nel suo emendamento dice:

« I motivi di incapacità e di scarso rendimento di lavoro devono risultare dalle note informative personali e di carriera dell'ultimo decennio, che devono essere esibite in originale al Comitato, ecc. ».

Ella propone:

« L'accertamento degli elementi che possono determinare la dispensa dal servizio deve essere fatta sulla scorta degli atti precostituiti avanti il primo gennaio 1921, relativi all'ultimo quinquennio 1916 20 ».

Tale emendamento non sembra riferirsi che a motivi disciplinari.

Il suo è quindi un emendamento ad un emendamento. Ella ha facoltà di svolgerlo.

BALDESI. Il mio emendamento ha una ragione di difesa sindacale. Tutti sanno che nel primo semestre di quest'anno vi sono state molte agitazioni di impiegati. Desidereremmo che non fosse incluso questo semestre nel periodo di ricerche che saranno fatte per prospettare un giudizio sulle qualità morali di rendimento e di disciplina degli impiegati, poichè altrimenti vi sarebbe un'interferenza di agitazioni sindacali che non devono essere ragione di condanna nel giudizio del superiore.

BOVIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOVIO. Desidero fare qualche osservazione circa l'articolo 3, notando anzitutto che mai come in questo momento è provata la verità di quanto affermava l'altro giorno l'onorevole Baldesi.

Questo articolo è d'importanza straordinaria e si può dire che riassuma il concetto della legge; ma noi dobbiamo discutere di tale argomento in una Camera deserta, dinanzi a deputati che mostrano di disenteressarsi di un argomento che riguarda l'avvenire di un'intera classe di lavoratori.

Ho ascoltato quello che hanno detto gli altri colleghi ed effettivamente trovo che le garanzie che si vogliono offrire agli impiegati, per diminuire o attenuare la portata di questo articolo, sono assolutamente insufficienti.

L'onorevole Olivetti trova che tutto è sufficiente; anzi trova che col nostro emendamento, e non solo da parte di noi socialisti, ma anche dei colleghi della parte della Camera, dall'onorevole Celesia, che rappresenta una tendenza opposta alla nostra, all'onorevole Carapelle, si tenta di sminuire quei pieni poteri di cui l'onorevole Olivetti è così tenero. Vedrà l'onorevole Bonomi che cosa possa significare questa coincidenza fra la tendenza del Governo e quella dell'onorevole Olivetti, segretario della Federazione industriale.

OLIVETTI. Che cosa c'entra in questa materia? (*Commenti*).

BOVIO. Ha valore di un sintomo e di un significato politico. Ora noi diciamo che questo è l'articolo più grave del disegno di legge, e per conto nostro vorremmo che quando noi avessimo portato la nostra parola chiara e precisa, gli altri deputati considerassero la loro responsabilità, specialmente quei deputati che si sono resi assenti, e hanno dimostrato così di mancare al loro senso di responsabilità.

Questo articolo è il nodo scorsoio che si getta al collo della classe degli impiegati italiani. (*Commenti*).

Ed è ben grave, perchè mentre da una parte si dànno miglioramenti economici agli impiegati, dall'altra parte si ha quasi la sensazione che si sopprima la dignità dell'esistenza degli impiegeti stessi.

Ora ritengo che gli emendamenti, anche quello dell'onorevole Carapelle, non valgano a risolvere la questione. Il ricorso alla 4ª sezione per illegittimità, come del resto l'onorevole Carapelle ha riconosciuto, ha un valore molto relativo, perchè non tocca la sostanza, ma rientra solo nella procedura.

In quanto a ciò che ha detto il presidente della Commissione, onorevole Riccio, debbo far notare che non è esatto (mi permetta che lo dica sebbene egli sia più competente di me), che si tratti di criteri obiettivi. Se si trattasse di criteri obiettivi saremmo d'accordo. Criterio obiettivo è quello dei motivi di salute, e con la visita medica è facile constatare se l'impiegato sia in condizioni fisiche da poter attendere alle mansioni che gli sono affidate.

Ma non è così per la capacità e lo scarso rendimento, che sono criteri elastici per i quali sono possibili tutti gli arbitrî e tutti gli attentati alla tranquillità degli impiegati e dei lavoratori in genere.

Anche dal punto di vista filosofico il criterio della capacità risulta un criterio fallace. Se un capo ufficio avrà simpatia per l'impiegato, dirà che esso è zelante, intelligente ed operoso; se invece, diciamolo francamente, anche per ragioni politiche non avrà queste simpatie, dirà che l'impiegato è incapace.

Allora la conseguenza è quella che abbiamo già accennato nella discussione generale, cioè che affidiamo la piccola burocrazia nelle mani dell'alta burocrazia. Secondo noi questo articolo, in cui si sostanzia e si riassume lo spirito della legge, è assurdo perchè distrugge tutto quello che gli impiegati sono riusciti a conquistare, e che non è soltanto nella legislazione italiana, ma in quella di ogni altro paese, cioè le garanzie che ogni impiegato, ogni lavoratore ha diritto di avere. (*Commenti*).

Già l'onorevole Tonello ha trattato la questione dei metodi che si adotteranno per assicurarsi della qualità degli impiegati. Questo metodo consisterà nelle informazioni.

Ma quale fiducia possiamo avere di queste informazioni? Si tornerà alle informazioni segrete? La Camera comprende che questo significherebbe tornare a venti anni addietro, ad un sistema poliziesco che offende la dignità di vita di qualunque categoria di lavoratori.

Si sono combattute tante battaglie per eliminare questo sistema delle informazioni segrete, nel quale si può nascondere la possibilità di qualunque attentato, e di qualunque rappresaglia. E vogliamo tornarci?

Ecco perchè ho la profonda convinzione che modestamente, ma con tutta lealtà, espongo alla Camera, che tutte le garanzie che si vogliono portare per attenuare la portata di questo articolo non siano efficaci. È lo spirito, la natura dell'articolo l'elasticità delle disposizioni attraverso le quali si vuol compiere questa selezione degli impiegati, che rendono inefficaci gli emendamenti.

Ripeto e concludo che così la piccola burocrazia va a finire nelle mani dell'alta burocrazia.

Per mio conto, quale il più modesto dei deputati, pongo la questione; sta agli altri di pensare a risolverla. Io voterò, quindi, contro l'articolo e contro tutti gli emendamenti ad esso proposti. (*Commenti*).

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Non condivido troppo le preoccupazioni dei miei compagni di partito. (*Approvazioni — Commenti*).

So, per quelle poche cognizioni, che ho in questa materia, che vi è un rapporto d'impiego tra lo Stato e i suoi funzionari, e che questo rapporto ha le sue garanzie riconosciute ormai dal nostro diritto pubblico. (*Approvazioni*).

Quindi non credo che il Governo possa interpretare questo articolo nel senso che l'impiegato, cui si applicano delle disposizioni di esonero, possa in qualunque maniera non essere inteso e non esplicare il suo diritto di difesa contro i fatti, che gli si contestano!

Questo sarebbe contrario a tutte le norme del nostro diritto in materia di contratto d'impiego, norme che ormai hanno monumentale documento nelle sentenze del nostro Consiglio di Stato, e che rappresentano conquista degli impiegati sia nel campo sindacale che in quello giuridico.

Orbene, se il Governo dice che nulla è innovato a questo principio del diritto di difesa del funzionario, contro cui si voglia prendere un qualunque provvedimento, che deve esser rispettato, resterà una cosa sola a vedersi: quali siano le norme e le forme con cui si debba procedere a garantia dell'impiegato; e tutto ciò è materia di regolamento, la quale è devoluta al potere esecutivo. (*Approvazioni*).

Da questo punto di vista, se il Governo dichiarerà che niente è innovato al nostro diritto in questa materia; e cioè che la difesa dell'impiegato sarà completa a norma precisamente dei principî riconosciuti, di cui ho parlato, non vi è bisogno di aggiungere nulla all'articolo, contro il quale voteremo perchè contrari ai pieni poteri, come pure voteremo contro tutti gli emendamenti, perchè non crediamo debba espressamente

dirsi in una legge, ciò, che forma ormai *ius receptum* a favore degli impiegati a garantia del loro contratto di lavoro.

CALÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALÒ. Per questa parte dell'emendamento credo che il collega Majolo abbia ben chiarito la questione, e quindi non ho da dire altro.

Desidero aggiungere brevissime osservazioni all'altro emendamento dell'onorevole Baldesi, il quale vorrebbe che gli elementi, in base a cui debba essere determinata la dispensa dal servizio, debbano essere precostituiti in base agli atti fino al 1° gennaio 1921, e questo a causa dell'agitazione degli impiegati.

Ora, vorrei far notare al collega onorevole Baldesi che anche dal 1° gennaio 1921 in poi possono esservi state mancanze di altro genere, che non possono e non debbono sfuggire all'esame della Commissione...

BALDESI. Ci sono i cinque anni precedenti!

CALÒ. Non vuol dire! Una mancanza può essere commessa dopo sei anni anzichè dopo cinque, e non è questa una ragione sufficiente per dare tale forma alla disposizione della legge.

Ora, il collega onorevole Baldesi può escogitare un'altra forma per il suo emendamento, poichè nella forma in cui è presentato, escludendo ogni possibilità di giudicare la condotta dell'impiegato dopo il 1° gennaio 1921, non mi sembra che possa essere accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lissia.

LISSIA. Io ho assistito con una certa curiosità a questa ultima parte della discussione e non nascondo che sono rimasto sorpreso nel vedere dei colleghi partire in lotta furibonda contro la mancanza di guarentigie, che ci sarebbe nel nostro diritto pubblico per gli impiegati, quasi che l'amministrazione italiana si abbandonasse al più sfrenato arbitrio.

Ora il collega Majolo ha giustamente richiamato l'attenzione della Camera sulla vera consistenza del nostro diritto e sulle guarentigie che sono assicurate a tutti indistintamente i funzionari, non solo per le disposizioni della legge sullo stato giuridico e per le disposizioni contemplate nei regolamenti delle singole amministrazioni, ma anche per quella che è stata la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di legittimità.

Io ricordo che dal 1890 in poi il Consiglio di Stato è venuto estendendo sempre più il concetto dell'eccesso di potere, appunto per tutelare nel modo più efficace gli impiegati.

Quindi da questo lato, onorevoli colleghi, non dobbiamo avere preccupazioni di sorta, perchè, mantenendo intatto il sistema attuale, la condizione giuridica degli impiegati è perfettamente garantita. Anzi potrei dire qualche cosa di più, per l'esperienza che mi viene dalla vita amministrativa: che, se mai, i Consigli di amministrazione sono portati precisamente a peccare non per eccesso, ma per difetto, perchè spesse volte sui Consigli di amministrazione prevalgono criteri di male intesa umanità, per cui si mantengono in servizio dei funzionari che dovrebbero essere mandati via. Pur troppo talvolta si sono verificati errori, che potranno ripetersi anche in seguito. Ma questo dipende dalla natura umana, che è soggetta ad errare, non da difetto di garanzie e ad ogni modo non sono negati i rimedi giurisdizionali contro qualunque possibilità di errori; rimedi che è inutile ripetere in questo articolo in quanto fanno parte della nostra legislazione, che è una delle più liberali. Le varie Commissioni speciali, che si propongono *hinc et inde*, con i loro meccanismi, più o meno complicati, non avrebbero altro effetto che di ritardare ancora la riforma, di creare ostacoli per il sollecito conseguimento di quei beneficî che ci ripromettiamo di potere conseguire.

D'altra parte io mi associo alle considerazioni fatte dal collega Majolo, in quanto le disposizioni contenute in diversi emendamenti sono di indole regolamentare; se mai, quindi, il Governo crederà di poterle accettare ne terrà conto in sede di regolamento e non di legge.

Passando ora rapidamente ad esaminare i vari provvedimenti contemplati dall'articolo 3 giova appena rilevare che per l'istituto del collocamento a riposo, non ci sono obiezioni da fare, in quanto che il funzionario, che abbia raggiunti i limiti di età o di servizio deve essere senz'altro collocato a riposo.

Veniamo ora all'istituto dell'esonero.

I motivi di salute sono uno stato di fatto, che può essere controllato facilmente, come attualmente si fa per mezzo dei medici provinciali. Lo scarso rendimento e l'incapacità sono anch'essi stati di fatto, che possono risultare da tutta la condotta

dell'impiegato durante la vita amministrativa, e vengono accertati dalle varie informazioni date dagli uffici attraverso i quali è passato.

Ma v'ha di più: quando l'impiegato si rende incapace esso viene richiamato ripetutamente all'osservanza del suo dovere, donde una serie di contestazioni alle quali è in grado di rispondere come crede opportuno nel proprio interesse.

Stando così le cose non vedo affatto la necessità dei provvedimenti, che vengono invocati, quasi che i funzionari fossero abbandonati all'arbitrio del potere esecutivo. Per tali motivi voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Devo dire poche parole, poichè credo ci metteremo presto d'accordo con la maggioranza degli oratori, tranne che con l'onorevole Bovio, che è contrario in modo assoluto agli esoneri, ed al quale sento però il dovere di dire come io credo che egli sia ingiusto quando accusa la Camera di procedere con leggerezza nell'esame di questo disegno di legge. Mi pare che dalla discussione che stiamo facendo, dal modo con cui procediamo con lentezza e cautela nell'esame dei singoli articoli, da tutto ciò risulti come la Camera non meriti la censura che le vien fatta.

Quanto al merito della questione, è bene considerare che l'esonero, quale viene proposto è un provvedimento amministrativo e non disciplinare.

Noi non siamo in presenza di una punizione, ma di provvedimenti che sono conseguenza della necessità che ha l'Amministrazione di ridurre il suo personale. Noi non dobbiamo dare al provvedimento un carattere disciplinare: non è una mancanza essere ammalato o stanco.

Ed è per mantenere scrupolosamente il carattere di provvedimento amministrativo all'esonero, che la Commissione, d'accordo col Governo, propone di togliere l'ultimo capoverso dell'articolo, il quale poteva trasformare in un certo modo il provvedimento amministrativo in disciplinare, o dare ad esso un carattere disciplinare.

Restando in presenza di un semplice provvedimento amministrativo, molte garanzie non occorrono. Ma per questo deve essere preso senza alcuna garanzia? No. Una garanzia l'avevamo trovata nella motivazione, e quando si mette l'obbligo della motivazione in correlazione col diritto di ricorso contro il provvedimento (sia pure ricorso di legittimità) si vede che le garanzie non mancano. Notate che il ricorso alla Quarta Sezione importa anche l'impugnativa per eccesso di potere, che apre larrgo campo di indagini e offre elemento di seria tutela.

Malgrado ciò altre garanzie forse potrebbero esservi, ma su questo punto non è concorde il pensiero dei colleghi.

Ho esaminato le proposte che sono state fatte da varie parti, e mi sembra che nessuna trovi concorde consenso, tanto è vero che tutte sostenute da alcuni, sono state combattute da altri.

Per esempio, l'onorevole Celesia e l'onorevole Carapelle vogliono per garanzia le note informative; ma l'onorevole Tonello risponde che debbansi scartare le note informative, mentre l'onorevole Tonello vorrebbe un nuovo giudizio, quasi un giudizio disciplinare, come se si trattasse di una punizione.

Evidentemente siamo fuori di strada. A me pare che, ammesso il concetto che garanzie vi debbano essere, ammesso il concetto che non bastino la motivazione del provvedimento e il diritto di ricorso, potremo fermarci, accettando quanto ha osservato l'onorevole Majolo.

Queste norme con cui si disciplinano le garanzie non sono, non possono essere norme di legge. Come volete dire in una legge se basti il certificato del medico fiscale o di un collegio medico, o se l'impiegato debba farsi assistere da un medico di fiducia? Perchè volete per legge fissare come si accerti il rendimento di un impiegato? Sono tutte questioni regolamentari, di esecuzione.

Prego perciò il Governo di accettare la proposta della Commissione, che è conforme a quella dell'onorevole Majolo. Stabiliamo nella legge che altre garanzie vi debbano essere, e rinviamo al regolamento le indicazioni specifiche delle norme con cui vengono garantiti i diritti di coloro che sono minacciati di essere collocati a riposo.

E qui vorrei far considerare alla Camera che l'esonero vi è già nei recenti ordinamenti, ma, come giustamente ha osservato l'onorevole Carapelle, finora l'istituto ha funzionato male, perchè furono introdotte garanzie poco pratiche, poco efficaci, perchè poco vagliate, non studiate.

Queste garanzie finora non hanno condotto a gran risultato, sicchè ora l'Ammi-

nistrazione è obbligata a ripetere la disposizione dell'esonero. Deve perciò andare adagio la Camera a volere in una discussione affrettata introdurre norme le quali non sono veramente conformi al carattere amministrativodel provvedimento, poichè, giova ripeterlo, l'esonero non è una punizione, non è una pena, ma la constatazione delle condizioni in cui si trova l'impiegato.

Per queste ragioni, ripeto, prego il Governo di accettare che si introduca nel progetto di legge il rinvio al regolamento delle norme di garanzia con cui si disciplinerà l'istituto dell'esonero.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Aderisco alla proposta del presidente della Commissione perchè mi pare che anche la Camera dovrebbe acconsentire alla proposta della Commissione. Qui sono state fatte diverse proposte per dare garanzie speciali a questo personale che deve essere esonerato. Ma leggendo le stesse proposte fatte da diversi deputati si vede l'incertezza e la diversità delle proposte stesse, perchè mentre l'onorevole Carapelle propone alcune disposizioni per l'esonero e per motivi di salute e per incapacità, l'onorevole Celesia, pur associandosi ad alcune di queste proposte, aggiunge qualche altra proposta circa il giudizio di inabilità; l'onorevole Tonello propone la prova invece con le note caratteristiche, il che dimostra che questa materia non si può oggi, in questo momento e rapidamente in una discussione parlamentare concretare in una disposizione di legge, ma è materia di regolamento. Ora il Govero d'accordo con la Commissione, accetterebbe un comma aggiuntivo così: « nel regolamento sarà stabilito il procedimento per addivenire all'esonero ».

Noi, nel formulare il regolamento terremo conto della discussione avvenuta alla Camera, delle disposizioni che sono in leggi precedenti; nel decreto-legge 23 ottobre 1919 è già disciplinata questa materia della dispensa dal servizio, vedremo quali sono stati i risultati di questo procedimento. Lo modificheremo secondo i risultati dell'esperienza e faremo un regolamento che dia sufficienti garanzie a questo personale nel momento dell'esonero.

PRESIDENTE. L'onorevole Carapelle insiste nel suo emendamento?

CARAPELLE. Lo ritiro accettando che sia messo nel regolamento. Però vorrei che, per lo meno, sia fissato l'organo il quale deve pronunziare gli esoneri; perchè capisco che le norme di procedura possano essere regolamentari, ma l'organo che deve pronunziare bisogna che sia stabilito nella legge.

Quindi, accettando pure che nel regolamento siano fissati i criteri specifici della procedura, bisogna fissare nella legge l'organo, sia esso il Comitato di cui agli articoli 56 e 57, sia una Commissione, o qualche altro organo, poichè noi non teniamo in modo specifico alla costituzione dell'organo stesso ma vogliamo che sia indicato nella legge chi deve pronunziare gli esoneri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Onorevole Carapelle, la prego proprio di non insistere e di lasciare al regolamento questa materia. Nella legge mi pare che vi sia la disposizione sufficiente. « Ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà all'esonero degl'impiegati od agenti che per motivi di salute, ecc, ecc. ».

Diciamo poi che il motivo che ha determinato l'esonero deve essere espresso nel relativo decreto e ciò per effetto dell'art. 11 che dà il ricorso alla 4ª sezione del Consiglio di Stato. Il presidente della Commissione ha già rilevata l'importanza di questa disposizione.

Quanto poi a tutte le modalità, e quindi anche all'eventuale nomina di Commissioni, è materia di regolamento, e diciamo anzi che è bene tener conto dell'esperienza del decreto 23 ottobre 1919 per potere adottare poi i provvedimenti nuovi, quando il regolamento nuovo il Governo dovrà fare.

PRESIDENTE. Onorevole Carapelle, dunque ritira il suo emendamento?

CARAPELLE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Celesia, insiste nel suo emendamento?

CELESIA. Lo ritiro e mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Vi è ora l'emendamento dell'onorevole Baldesi, che però dovrebbe essere rinviato all'ultimo comma dell'articolo 3.

Esso diceva originariamente: « Non tenendo conto per i provvedimenti di esonero, di punizioni inflitte in occasione di agitazioni di categorie ».

Ma poi è stato dell'onorevole Baldesi così modificato:

« Non sarà tenuto conto nel provvedimento di esonero, delle punizioni inflitte per ragioni ed in occasione di agitazioni di categorie ».

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Ma l'ultimo comma dell'articolo 3, che ha dato luogo all'emendamento dell'onorevole Baldesi, è stato ritirato e dal Governo e dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Baldesi, se è mantenuto, resta. Soltanto dobbiamo riferirlo al primo comma che contempla l'esonero per punizione, pur non prevedendosi più l'esonero di diritto, contemplato all'ultimo comma.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* A me non sembra pertinente: dal momento che togliamo l'ultimo comma, non vedo perchè si debba insistere nell'emendamento Baldesi.

PRESIDENTE. Onorevole Baldesi, mantiene il suo emendamento?

BALDESI. Lo mantengo.

Il 1º comma dice che si disporrà l'esonero degli impiegati per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro.

Onorevole presidente del Consiglio, non dobbiamo ingannarci l'un con l'altro! Sappiamo che lo scarso rendimento di lavoro può essere stabilito per certi dati motivi.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* No, no.

BALDESI. Ognuno si deve difendere, perchè sappiamo come vanno a finire queste faccende; sono sempre le stesse ragioni: nella discussione si dice sempre: « Ma noi non terremo conto », e vediamo poi nella pratica che non è così.

Siccome c'è una difesa sindacale, che voi dovete riconoscere, non c'è ragione per cui non dobbiate accettare la nostra proposta.

Dal momento che chi ha commesso una mancanza può essere stato punito in determinato modo, noi vogliamo evitare che una seconda punizione venga a gravare su di lui per questo stesso motivo.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Se rimanesse l'ultima parte dell'articolo, capirei il suo emendamento, perchè allora vi sarebbe l'esonero di diritto. Ma qui no. Qui le tre ipotesi sono queste; per motivi di salute, per incapactià, o per scarso rendimento di lavoro.

Come si dice, di fronte a questa disposizione, « voi potete prendere un impiegato il quale è stato punito, ed esonerarlo? ».

Questa è una affermazione sua. Poi vi sono delle garanzie per gli impiegati, perchè la legge dice che il motivo che ha determinato l'esonero deve essere espresso nel relativo decreto, e, se questo motivo non sarà corrispondente, vi è l'articolo 11 che ammette il ricorso al Consiglio di Stato

BALDESI. Dopo queste dichiarazioni ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Vi era un emendamento dell'onorevole D'Alessio, sottoscritto anche dagli onorevoli Fazzari, Colonna di Cesarò, Ungaro, Buonocore, Mazzarella, Calò, Philipson, Capasso, i quali al secondo comma propongono di aggiungere:

« Tale motivo, quando non consista in ragione di salute accertata con visita medico-collegiale, deve trovare conferma nelle note caratteristiche dell'impiegato e deve essere ad esso comunicato per le eventuali deduzioni ».

Ma è stato ritirato.

Vi è poi un emendamento sostitutivo al terzo comma, dell'onorevole Baldesi, così concepito:

« Si applica agli impiegati ed agenti i quali, essendo sottoposti a procedimento disciplinare per mancanze che possano importare l'applicazione della pena di tre mesi di sospensione dal grado e dallo stipendio, ne facciano domanda prima della pronuncia del Consiglio di disciplina ».

BALDESI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Berardelli così concepito:

« Gl'impiegati dichiarati dimissionari di ufficio nell'anno 1921, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, approvato con decreto Reale 22 novembre 1918, saranno, nello stesso termine di mesi 2, sottoposti ai rispettivi Consigli di amministrazione, per avvertire se ricorrano circostanze favorevoli per la riammissione di essi in servizio, ovvero per l'esonero dallo stesso, ai sensi del presente articolo ».

E sullo stesso argomento vi è un emendamento dell'onorevole Monici, firmato anche dall'onorevoie Galeno:

« Gli impiegati dichiarati dimissionari di ufficio nell'anno 1921, a sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, numero 693, saranno, nello stesso termine di mesi quattro, sottoposti ai rispettivi Consigli di Amministrazione, per accertare se ricorrano circostanze favorevoli per la riammissione di essi in servizio, ovvero per l'esonero dallo stesso, ai sensi del presente articolo ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Celesia.

Ne ha facoltà.

CELESIA. Pur essendo assolutamente geloso dell'autorità dello Stato, e pur essendo contrario a quella facilità di amnistie a cui ogni momento sentiamo invocazioni da altre parti della Camera, debbo però riconoscere che questo emendamento è informato a un principio di giustizia e di equità. Infatti, quando risulti che i funzionari i quali hanno mancato al loro dovere furono vittime di un errore passeggero, ma non ebbero l'intenzione effettiva di mancare al dovere, un atto di clemenza non può non apparire giustificato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio.

BONOMI *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Il Governo non può accettare l'articolo aggiunto dell'onorevole Berardelli e nemmeno quello dell'onorevole Monici. L'articolo 43 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati – non l'articolo 42, come si legge nella formula dell'emendamento – dice che sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio della azione penale secondo le vigenti leggi, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio, o prestano l'opera propria in modo da interromrere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Nell'articolo successivo 46 della stessa legge, si dice poi che gli impiegati dichiarati dimissionari dall'ufficio per i motivi indicati nell'articolo 43, non possono essere riammessi, e possono soltanto ottenere una nuova nomina, quando soddisfacciano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 per l'ammissione ad impiegato civile.

A termine della nostra legge sullo stato giuridico, dunque, una revoca di queste dimissioni non è possibie.

Comprendo che una legge può stabilire tutto quello che si vuole, e che si potrebbe con un articolo aggiuntivo introdurre anche questa specie di amnistia. Ma debbo dichiarare all'onorevole Berardelli che le amnistie si fanno quando concorrano due condizioni: la prima è che l'opinione pubblica consideri oramai con molta indulgenza il fatto che ha dato luogo alla punizione; e la seconda è che dal fatto stesso sia passato tanto tempo da determinare una specie di oblio. Ora, nè l'una nè l'altra di queste due condizioni sussiste nel caso attuale. L'opinione pubblica è rimasta profondamente offesa dall'ultima agitazione degli impiegati, ed il tempo trascorso fra il fatto che ha determinato la punizione e la discussione odierna non è tale che si possa già parlare di oblio.

Per queste ragioni il Governo non può accettare nè l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Berardelli, nè quello dell'onorevole Monici.

PRESIDENTE. Aveva presentato un emendamento aggiuntivo su questo argomento, anche l'onorevole Carboni Vincenzo: ne do lettura:

« I funzionari, esonerati agli effetti del decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, potranno chiedere la revoca per errore di fatto al ministro competente entro trenta giorni dall'attuazione della presente legge ».

Ma poichè l'onorevole Carboni non è presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

TURATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Io sono un feroce reazionario in materia di scioperi nei pubblici servizi.

L'amico Bonomi che, prima di essere presidente del Consiglio dei ministri e Collare dell'Annunziata, fu mio collaboratore, lo sa perfettamente.

Ho lottato nel seno del mio partito contro la facilità di questi scioperi. Fui scomunicato parecchie volte, perfino per aver dato il *pourboir* a dei ferrovieri non scioperanti. Quindi non sono sospetto, ma in questo caso voterò a favore dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Berardelli, o di quello dell'onorevole Monici, o di qualunque altro che tenda ad evitare il peggio, vale a dire ad evitare un'amnistia che, date le tradizioni dei nostri Governi, dopo qualche tempo viene quasi sempre concessa.

Non dimentichiamo che nell'ultimo sciopero ci fu, e non voglio qui sollevare un pettegolezzo, il contegno da parte di qualcuno del Governo che diede affidamenti i

quali poi non furono assolutamente mantenuti. (*Approvazioni — Commenti*).

Questa è una circostanza d'indole morale da tenersi in conto, perchè è evidente che in tutti questi casi di giudizi sommari vi sono sempre degli errori.

Conosco qualche impiegato che venne dichiarato dimissionario durante lo sciopero, mentre era malato, che non potè precostituire le prove della malattia, ma che era veramente malato.

Ora perchè non ammettere una limitata revisione? Non è una amnistia questa; è una revisione di un giudizio politico fatto un po' a dispetto, evidentemente ingiusto.

Credo che l'onorevole Bonomi non si opponga a mettersi sulle vie nuove, non del socialismo, ma della giustizia, concedendo questa revisione che ci salverà da una richiesta, che per conto mio riterrei eccessiva, di un'amnistia generale, la quale serva ad incoraggiare una volta di più l'abbandono del lavoro nei pubblici servizi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RICCIO, *presidente della Commissione*. Non posso evidentemente dare il parere della Commissione su una questione che sorge ora, perchè su di questo la Commissione non si è pronunziata, nè lo poteva. Si tratta di proposta che riguarda meno il testo di legge che stiamo discutendo, e più l'uso di un certo potere discrezionale dell'Amministrazione e più la responsabilità del Governo. Per conto mio, credo che la questione sia estranea alla legge che stiamo discutendo, e che la proposta sia contraria alla legge generale sullo stato degli impiegati civili. Ritengo che non si tratti, come ha detto l'onorevole Turati, di una semplice revisione per eventuali errori in cui si possa essere incorsi durante l'ultima agitazione degli impiegati.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Berardelli vuole la revoca di tutte quante le punizioni, vuole che di tutte si faccia un riesame, che dovrà arrivare o all'esonero in base alla legge attuale o alla riammissione dell'impiegato, quando il provvedimento di dispensa non sia più mantenuto perchè ritenuto ingiustificato. Tutto ciò è contrario completamente allo spirito ed alla lettera della legge sullo stato degli impiegati civili. Per conto mio, ripeto, in quanto che la Commissione non può avere esaminata una questione che sorge adesso, voterò contro l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Berardelli perchè estraneo al progetto di legge, e perchè pericoloso, venendo a cambiare i criteri fondamentali della legge sullo stato degli impiegati civili.

BALDESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDESI. Mi pare che le ragioni addotte dall'onorevole Turati dovrebbero persuadere la Camera ad approvare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Berardelli. Durante l'ultima agitazione degli impiegati vi fu un caso a Genova di un impiegato licenziato, dovuto riammettere perchè si trovava in quelle condizioni citate dall'onorevole Turati. (*Commenti — Interruzioni*).

In quel periodo di tempo i giudizi sono stati dati caoticamente. (*Interruzione del deputato Berardelli*).

Ad ogni modo, devo ricordare che da tutte le parti della Camera gli oratori che hanno parlato, hanno invocato, non dico un provvedimento di clemenza, ma di riparazione verso quegli impiegati che sono stati provocati a partecipare al conflitto ultimo. Credo che l'onorevole presidente del Consiglio farebbe opera veramente buona, accettando questo comma aggiuntivo dell'onorevole Berardelli.

PRESIDENTE. Ella, onorevole Berardelli, crede di insistere nel discutere di questo argomento in questa sede?

BERARDELLI. Mantengo il mio emendamento.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Volevo fare una dichiarazione e impostare esattamente la questione.

L'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Berardelli, come quello dell'onorevole Monici, rimanda la questione al Consiglio d'amministraazione per invitarlo ad un esame dei provvedimenti presi.

Ora non credo che sia il caso, perchè il Consiglio di disciplina viene interrogato quando si tratta della destituzione dell'impiegato, mentre qui si tratta di dimissioni. (*Interruzioni*).

Ora la revoca di queste dimissioni non può avvenire che in due modi: o il Governo riconosce che il funzionario non ha commesso quel fatto che ha dato luogo al provvedimento di dimissioni, e allora può revocare il decreto; oppure può nominarlo nuova-

mente a termini dell'articolo 46, ma il Consiglio di amministrazione non c'entra.

Quindi l'emendamentoo aggiuntivo, anche per evidenti ragioni di carattere giuridico, non possiamo accettarlo.

DE GASPERI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERI. Noi non voteremo a favore dell'emendamento dell'onorevole Berardelli, per le ragioni espresse dal presidente della Commissione. (*Interruzioni replicate del deputato Tuntar*).

PRESIDENTE. Onorevole Tuntar, la richiamo all'ordine, non è questo il modo di comportarsi in Parlamento. Ogni giorno lei provoca degli incidenti. (*Nuove interruzioni del deputato Tuntar*).

La richiamo all'ordine per la seconda volta. Alla terza volta le dovrò applicare la censura.

DE GASPERI. Pur facendo voti che il Governo trovi modo di rivedere la situazione che si è venuta creando per l'agitazione ultima, noi riteniamo che non si possa fare entrare di straforo in questa legge l'emendamento dell'onorevole Berardelli che è una forma di amnistia. Per queste ragioni noi voteremo contro.

PRESIDENTE. L'onorevole Berardelli mantiene il suo emendamento in questa sede. Ella, onorevole Monici, vi si associa?

MONICI. Mi associo all'emendamento dell'onorevole Berardelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Prego la Camera, nel caso che si voglia venire ad una votazione nominale, di procedervi nel pomeriggio, perchè in questo momento non vi sarebbe forse il numero legale.

CONTI. Chiedo di parlare per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dichiaro di associarmi all'emendamento Berardelli, perchè anch'io ho una proposta che è sostanzialmente identica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Ne ha facoltà.

BONOMI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Vorrei proprio pregare la Camera di voler considerare che noi faremmo ora una votazione nulla.

E allora dico: perchè non procedere a questa votazione nel pomeriggio, tanto più che l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Berardelli è tale da potere star da sè, in qualunque punto della legge, e non ha nessuna connessione con l'articolo 3, e se ne potrebbe fare oggetto di una disposizione transitoria?

DONATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI. Cortesia per cortesia, vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio di volere usare un'altra cortesia alla Camera.

Evidentemente la questione non riguarda soltanto gli impiegati, ma riguarda anche il Governo.

Gli articoli aggiuntivi si riferiscono a quella agitazione degli impiegati che si appnntò contro il Governo, in quanto dagli impiegati si riteneva, e non senza fondamento, che il Governo avesse mancato ad una sua precisa promessa.

È quindi una questione, nella quale il Governo non è *arbiter*, ma è parte, e quindi il Governo dovrebbe lasciare libera la Camera di esprimersi relativamente alle proposte contenute negli emendamenti aggiuntivi.

Ho sentito, e la interruzione dell'onorevole Tuntar all'onorevole De Gasperi ne dà la riprova, che vi è qui l'impressione in molti che le decisioni della Camera siano coartate dalla dichiarazione che il Governo ha fatto di essere contrario agli emendamenti proposti.

Ora chiedo al Governo se non senta il dovere, che per me è un dovere elementare, di lasciare libera la Camera in questa occasione di pronunziarsi secondo sua coscienza. In tal caso noi potremmo anche aderire ad una forma di votazione la quale impedisca la perdita di tempo che l'onorevole Presidente stava lamentando.

TUNTAR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNTAR. Voglio ricordare alla Camera che, pochi anni prima della dichiarazione di guerra, in Austria (*Rumori vivissimi*) nella reazionaria Austria gli impiegati delle ferrovie e delle altre Amministrazioni statali sono ricorsi a mezzi energici contro lo Stato, arrivando anche allo sciopero.

Nessun funzionario fu allontanato dal suo posto, e mi meraviglio che l'onorevole De Gasperi sia contrario alla revoca dei licenziamenti... (*Rumori vivissimi*).

DE GASPERI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Accenni al suo fatto personale.

DE GASPERI. Debbo dire che io non ho avuto occasione in Austria di votare pro o contro quella questione, ma se lo avessi fatto, potevo anche disinteressarmene, perchè delle sorti dell'Austria e della sua amministrazione potevo interessarmene fino a un certo punto. Ma dell'autorità dello Stato e dell'ordine in Italia, invece, m'interesso più che mai. (*Applausi — Rumori all'estrema sinistra*).

TUNTAR. Chiedo di parlare per fatto personale...

PRESIDENTE. Non c'è fatto personale!

Prima di mettere a partito l'emendamento degli onorevoli Berardelli, Monici e Conti, emendamento aggiuntivo all'articolo 3, devo mettere a partito i tre comma dell'articolo stesso:

« Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà l'esonero degl'impiegati od agenti che, per motivi di salute, per in capacità o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

« Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

« Il motivo che ha determinato l'esonero deve essere espresso nel relativo decreto.

(*È approvato*).

Veniamo ora alla votazione sull'emendamento degli onorevoli Berardelli, Monici e Conti, così formulato: « Gli impiegati dichiarati dimissionari d'ufficio nell'anno 1921 ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693, saranno nel termine di mesi due sottoposti ai rispettivi Consigli di amministrazione per avvertire se ricorrano circostanze favorevoli per la riammissione di essi al servizio, ovvero per l'esonero dallo stesso ai sensi del presente articolo ».

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alessio. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Onorevoli colleghi, devo fare una semplice dichiarazione per render conto della mia astensione dal voto. Gli impiegati che sono stati colpiti dal provvedimento della dimissione dall'ufficio hanno creduto di rivolgersi alla mia modesta competenza, perchè esaminassi la legalità del provvedimento, ed avendo io riconosciuto come esso fosse in contraddizione con le norme del diritto vigente, ho loro promesso la mia modesta assistenza legale. Ciò mi obbliga ad astenermi da questa votazione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione sull'emendamento degli onorevoli Berardelli, Monici e Conti, del quale è già stata data più volte lettura.

Su questo emendamento è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Donati, Giacometti, Bovio, Ventavoli, Bentini, Costa, Salvalai, Pagella, Saleno, Mostracchi, Zirardelli, Tonelli, Tuntar, Marabini, Turati, Bogianckino, Bussi e Amedeo.

Coloro i quali lo approvano risponderanno *Sì*, coloro che non lo approvano risponderanno *No*.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincierà dal nome dell'onorevole Sardi.

Si faccia la chiama.

CALÒ, *segretario*, fa la chiama.

Rispondono Sì:

Amedeo — Assennato.

Baldassarre — Baldesi — Baratono — Bellotti Pietro — Beltrami — Beltramini — Bentini — Berardelli — Bisogni — Bocconi — Bogianckino — Bosi — Bovio — Buonocore — Bussi.

Caldara — Calò — Canepa — Capasso — Carusi — Casalini — Cavina — Celesia — Cerabona — Chiesa — Cocuzza — Conti — Corgini — Corneli — Corsi — Costa.

Di Vagno — Di Vittorio — Donati.

Ellero — Ercolani.

Flor — Florian.

Galeno — Garibotti — Garosi — Giacometti — Gonzales — Graziadei.

Lissia — Lopardi — Lussu.

Macrelli — Maitilasso — Majolo — Mancini Pietro — Marabini — Mastracchi — Matteotti — Mingrino — Mònici — Morgari — Musatti.

Nobili.

Pagella — Piemonte.

Rabezzana.

Saitta — Salvalai.

Tonello — Tuntar — Turati.

Ventavoli.

Zanardi — Zaniboni — Zanzi — Zirardini Gaetano.

Rispondono No:

Albanese Giuseppe — Alice — Amatucci — Amèndola — Amici — Anile — Aroca.

Bacci — Banderali — Banelli — Baranzini — Bassino — Baviera — Belotti Bortolo — Beneduce Alberto — Bertone — Bevione — Bianchi Vincenzo — Biavaschi — Boggiano — Bonomi Ivanoe — Bosco-Lucarelli — Bresciani — Brezzi — Broccardi — Brusasca — Buttafochi.

Camera — Camerini — Caporali — Cappa Paolo — Cappelleri — Carapelle — Carbonari — Carboni-Boj — Casalicchio — Cascino — Càsoli — Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Cocco-Ortu — Coda — Crisafulli Mondio.

De Bellis — De Caro — De Cristofaro — De Filippis Delfico — De Gasperi — Dello Sbarba — De Nava — Dentice d'Accadia — Devecchi — Di Marzo — Donegani — Drago — Ducos.

Fantoni — Fazio — Fazzari — Federzoni — Ferri Leopoldo — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finzi — Fontana — Franceschi.

Galfo-Ruta — Gasparotto — Gavazzeni — Giavazzi — Giuffrida — Grassi — Greco — Guarienti — Guarino Amella.

Imberti.

Jacini.

Krekich.

Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Locatelli — Lofaro — Lombardi Nicola — Longinotti — Luciani — Luiggi — Lupi.

Macchi — Mantovani — Marconcini — Martini — Masciantonio — Mastino — Mattei-Gentili — Mattoli — Mauri Angelo — Mazzarella — Mazucco — Merizzi — Marlin — Micheli — Milani Fulvio — Miliani G. Battista — Mininni — Morisani — Murgia.

Negretti.

Olivetti — Ollandini — Oviglio.

Paolucci — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pecoraro — Pellegrino — Pennavaria — Pesante — Petrillo — Pezzullo — Pietravalle — Piscitelli — Pivano — Pogatschnig — Poggi — Presutti.

Raineri — Renda — Riccio — Rocco Alfredo — Rodinò — Rosadi — Rossini — Ruschi.

Salvadori — Sanna-Randaccio — Sardi — Sarrocchi — Sensi — Siciliani — Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Spada — Speranza — Stefini — Stella — Suvich.

Tamanini — Tangorra — Termini — Teso — Tòfani — Tommasi — Torre Edoardo — Tròilo.

Uberti — Ungaro.

Vairo — Valentini Luciano — Vassallo Ernesto — Veneziale — Venino — Vicini — Villabruna — Visco — Vittoria.

Zegretti.

Si astengono:

D'Alessio.

Ferrari Adolfo.

Sono in congedo:

Agostinone — Alessio.

Bottai — Bubbio.

Cao — Capanni — Cermenati — Ciriani.

De Andreis — De Capitani — De Stefani — Di Giovanni.

Facta — Falcioni — Faranda — Farioli — Fumarola.

Gronchi — Guaccero.

Marino — Martire — Maury — Mendaia.

Orlando.

Pallastrelli — Paleari — Peano — Pellizzari — Piatti — Piccinato — Prunotto — Pucci di Benisichi.

Romani — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rosa — Rubilli.

Scek — Scotti — Stancanelli.

Tupini.

Valentini — Visocchi.

Zucchini.

Sono ammalati:

Capitanio — Cicogna — Cotugno.

Frova.

Paleari.

Salandra.

Trozzi.

Assenti per ufficio pubblico:

Brunelli.

Caccianiga — Chiostri.

Galla.

Marracino — Meda.

Tosti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultato della votazione nominale sull'emendamento degli onorevoli Berardelli, Monici ed altri.

Presenti 244
Astenuti 2
Votanti 242
Maggioranza 122
Hanno risposero *Sì* . . 74
Hanno risposero *No*. . 168

(*La Camera non approva*).

PRESIDENTE. Segue un articolo 3-*bis* dell'onorevole Canepa.

Onorevole Canepa, intende svolgerlo subito o nella seduta pomeridiana?

CANEPA. Se il Presidente consente, preferirei svolgerlo nella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso alla seduta pomeridiana.

La seduta è tolta alle ore 12.25.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia
PROF. T. TRINCHERI.

Roma, 1921 -- Tip. della Camera dei Deputati.